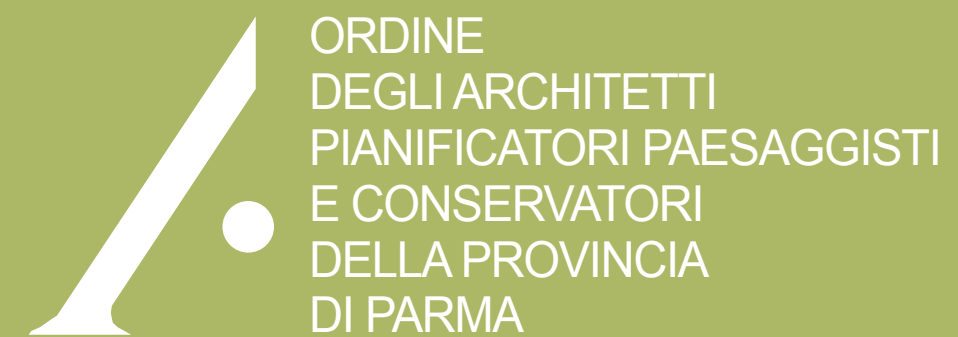




ORDINE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI
E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA
DI PARMA

**SUPERBONUS
110%**

**IL RUOLO DEL
PROFESSIONISTA**

MERCOLEDÌ 02 DICEMBRE

09.00-13.00

*SUPERBONUS 110%:
L'APPROCCIO DEONTOLOGICO.
NORMATIVE EDILIZIE, ONERI
PROFESSIONALI E POLIZZE*

LETTERA D'INCARICO PROFESSIONALE

ARCH. ROBERTO RICCI

Presidente dell'Ordine degli ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI della Provincia di Rimini



ordine degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori
della provincia di rimini

CONTRATTO PROFESSIONALE

Il 15 agosto 2012 è entrato in vigore il Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali: D.P.R. n. 137 del 07/08/2012

(pubblicato sulla G.U. il 14/08/2012 n. 189 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148").

Il cit. D.P.R. ha attuato due precedenti leggi:

- **Art. 3 comma 5° del D.L. 138 del 13/08/2011 conv. in L 148 del 14/09/2011;**
- **Art. 9 della L. 27 del 24/03/2012.**

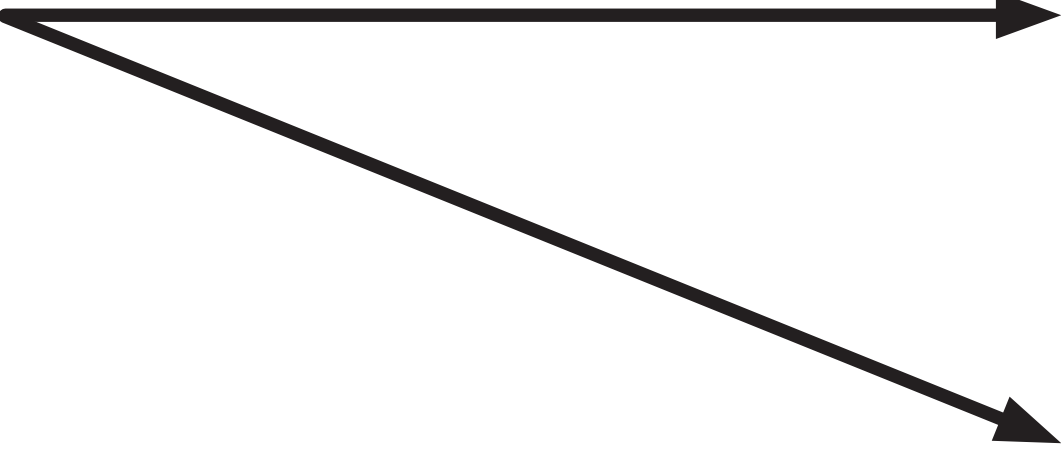
Le novità principali di tale Regolamento riguardano:

- **LIBERTÀ dell'accesso** alla professione,
- Obbligo di **FORMAZIONE continua permanente**
- Libertà di **Pubblicità informativa**
- Riforma del **Tirocinio formativo**

Decreto Legislativo n. 15 28.01.2016, Attuazione dir.va 2013/55/UE recepisce direttiva sulle qualifiche professionali

- **Albo unico** nazionale
- Previsione di **nuovi ORGANI DISCIPLINARI** interni agli Ordini professionali
- **Le società** tra professionisti
- **Il Professionista** delineato dalla riforma e la sua **responsabilità**
- Obbligo di stipula di **Polizza assicurativa professionale**
- Obbligo di **incarico professionale** scritto con **pattuizione del compenso.**

DILIGENZA - PRUDENZA - PERIZIA

- **LA DILIGENZA** 
 - ordianria
 - professionale
- **LA PERIZIA**
- **LA PRUDENZA**

ART. 2236 C.C. RESPONSABILITA' DEL PRESTATORE D'OPERA

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di **speciale difficoltà**, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave.

OBLIGAZIONE DI MEZZI O DI RISULTATO? LA DILIGENZA

Il professionista è un prestatore d'opera intellettuale.

Nell'espletamento dell'incarico, ha un preciso e incisivo obbligo di **DILIGENZA** (art.1176 C.C.).

Il **parametro di valutazione** dell'esattezza dell'adempimento del prestatore d'opera intellettuale **DEVE ESSERE:**

Professionale (art. 1176, 2° co., cc), nel senso che deve valutarsi "con riguardo alla natura dell'attività esercitata".

Il problema se si tratti di **un'obbligazione di RISULTATO o di MEZZI**, è un falso problema perché, dopo **la sentenza n. 15781 del 28.7.2005** delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione, la distinzione tra obbligazione di mezzi ed obbligazione di risultato è **dogmaticamente superata, e, nella pratica, è irrilevante.**

Infatti, **la distinzione non cambia la sostanza della responsabilità, perché viene richiesto al professionista di attenersi a parametri molto rigidi di professionalità.**

Si osserva come lo stesso standard di diligenza del professionista sia cresciuto sensibilmente, e il rigore della valutazione è in linea con i modelli degli altri paesi europei.

Quindi, tutti i profili di responsabilità contrattuale dell'architetto e del professionista intellettuale in genere, che siano connessi ad obbligazioni di mezzi o di risultato, sono soggetti alla disciplina generale dell'inadempimento delle obbligazioni:

- **Sia per la valutazione della DILIGENZA** "quam in concreto"
- **Sia per il termine ordinario di PRESCRIZIONE** decennale.

Salvo casi modestissimi, inapplicabilità dell'Art. 2226 c.c., che, per il prestatore di lavoro autonomo, stabilisce un termine di prescrizione di un anno dalla consegna dell'opera e la decadenza in relazione alla denuncia dei vizi che non avvenga entro 8 giorni dalla scoperta.

La legge di riforma ha evidenziato e tutelato, a favore del committente, **l'obbligo di informazione** che ha il professionista (D.P.R. 137/2012).
In pratica la responsabilità del professionista si amplia attraverso l'individuazione di

DOVERI DI INFORMAZIONE E DI AVVISO

Detti doveri (di informazione e di avviso) sono definiti accessori, ma sono **integrativi rispetto all'obbligo primario** della prestazione ed ancorati ai **principi di BUONA FEDE**, quali obblighi di protezione, indispensabili per il corretto adempimento della prestazione professionale.

L'OBBLIGO D'INFORMAZIONE del professionista nei confronti del committente è ribadito:

- Legge di riforma Art .3 co. 5° del DL 138/2011

“[...] IL PROFESSIONISTA E' TENUTO, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA, A RENDERE NOTO AL CLIENTE **IL LIVELLO DELLA COMPLESSITÀ DELL'INCARICO**, FORNENDO TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI CIRCA GLI ONERI IPOTIZZABILI DAL MOMENTO DEL CONFERIMENTO ALLA CONCLUSIONE DELL'INCARICO [...]”

- Art. 9 co.4° della Legge 27 del 24/03/2012

“IL PROFESSIONISTA DEVE RENDERE NOTO AL CLIENTE **IL GRADO DI COMPLESSITÀ DELL'INCARICO** FORNENDO **TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI CIRCA GLI ONERI IPOTIZZABILI** DAL MOMENTO DEL CONFERIMENTO FINO ALLA CONCLUSIONE DELL'INCARICO.”

OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

Art. 5 Legge di riforma D.P.R. 137/2012

Art. 3 co. 5° lettera e) del D.L. 138/2011 conv. in L. 148/2011

“[...] il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza di assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, che egli è tenuto a stipulare, con l’indicazione del relativo massimale.”

Le condizioni generali delle polizze assicurative possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.

“La mancanza di assicurazione è un illecito disciplinare.”

OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il **tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali** e dagli enti previdenziali dei professionisti, **idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale**, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. **Il professionista deve rendere noti al cliente**, al momento dell'assunzione dell'incarico, **gli estremi della polizza** professionale, **il relativo massimale** e **ogni variazione successiva**.
2. La violazione della disposizione di cui comma 1 costituisce **illecito disciplinare**.
3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzione collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

OBBLIGO DI RC PROFESSIONALE PER COLLABORATORI A PARTITA IVA

Secondo il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, **anche i collaboratori a partita IVA devono stipulare un'assicurazione RC professionale, anche se non firmano i lavori.** Essere iscritti ad un Albo non implica necessariamente dover attivare una polizza.

«**L'obbligo** - chiariscono le linee d'indirizzo - **vale solo per coloro che esercitano in modo effettivo e in forma autonoma** (vale a dire in proprio e non, invece, in forza di un rapporto di lavoro dipendente) la professione».

Nel caso in cui il rapporto di collaborazione si instauri secondo forme contrattuali diverse dal lavoro dipendente - spiega la guida:

«**inclusa l'attività di collaborazione con P. IVA o consulenza esterna, il professionista sarà formalmente tenuto ad attivare una formale copertura assicurativa che lo tenga indenne dai "danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale" svolta nei confronti del suo "unico" cliente-committente** (vale a dire lo studio per il quale egli presta la propria collaborazione in via esclusiva)».

Art. 1917 CC - Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore **è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo,** in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

l'RC professionale deve prevedere un periodo di ultrattività

La claims made, traducibile come “**a richiesta fatta**”, è una particolare clausola assicurativa a cui può essere assoggettata **una polizza di responsabilità civile verso terzi** (non auto), che **fa partire il sinistro e rende operative le garanzie** previste non dal momento in cui l'assicurato commette l'atto illecito, ma **dalla prima richiesta di risarcimento che l'assicuratore riceve**.

Validità della c.d. clausola “Claims made”, definita con le sentenze delle **Sezioni Unite n. 9140 del 6 maggio 2016 e n. 22437 del 24 Settembre 2018** con le quali si risolve definitivamente la controversa questione della legittimità della **clausola** ovvero che la **claims made** sia **nulla per contrarietà allo schema causale dell'art. 1917 c.c.** (norma derogabile dalle parti, in quanto non rientrante nella lista di cui all'art. 1932 c.c.);

Art. 2055. Responsabilità solidale

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.



Art. 1292. Nozione della solidarietà



L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

l'RC professionale deve prevedere la Solidarietà

La **Corte di Cassazione**, con la **sentenza del 21/09/2016, n. 18521**, ha ribadito come in tema di contratto di appalto, **qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori, ENTRAMBI RISPONDONO SOLIDALMENTE DEI DANNI, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento**, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse. Tali considerazioni possono essere estese in modo analogo anche alla figura del progettista. Si tratta di principio pacifico in giurisprudenza, si veda ad esempio, fra le altre, anche la sentenza n. 20294 del 14/10/2004. Nella fattispecie della sentenza 18521/2016, la Corte ha censurato l'operato del direttore dei lavori per aver questi rilevato la presenza di vizi **soltanto sei mesi dopo** l'ultimazione delle opere e reputando il comportamento incidente sui danni complessivi

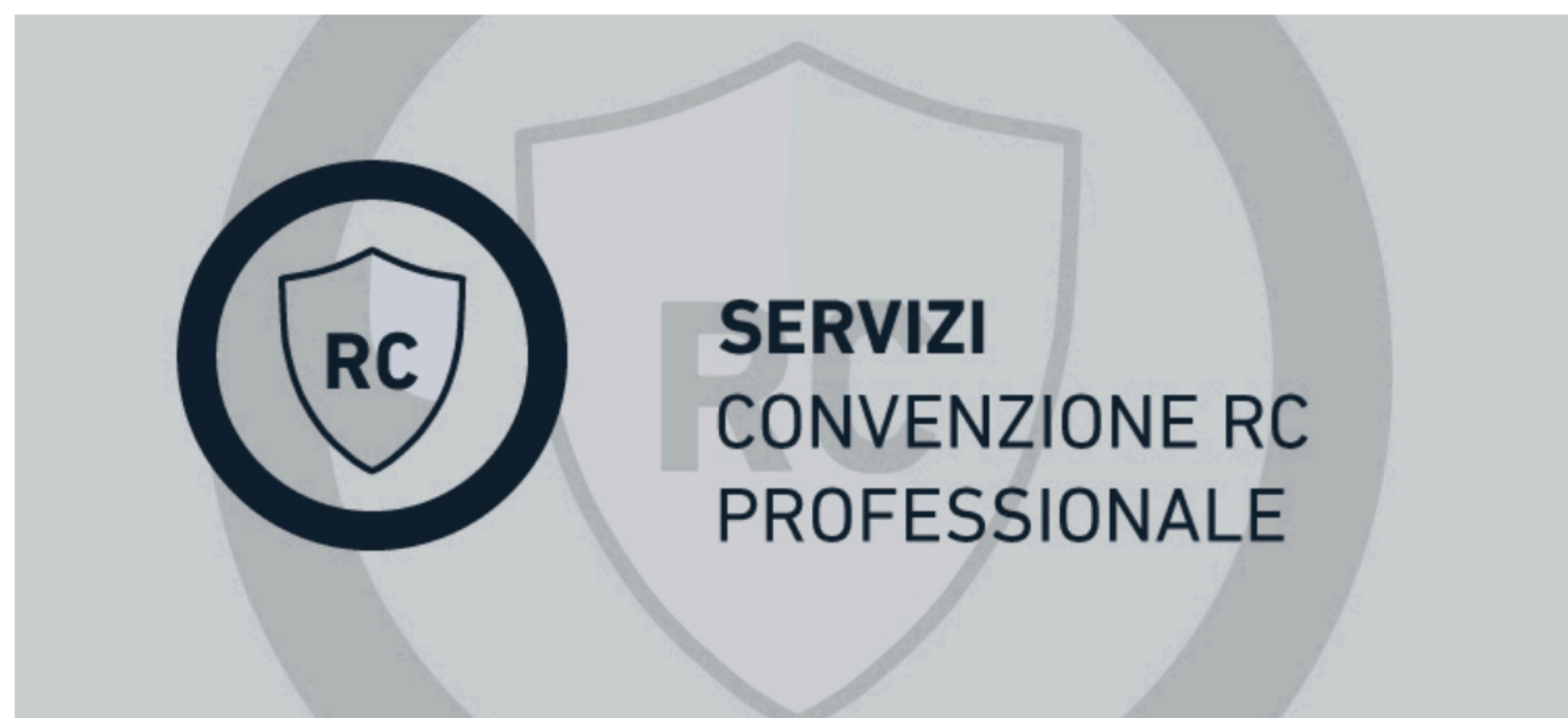
Il CNAPPC e INARCASSA nel rispetto della legge di riforma ha negoziato con le compagnie assicurative le condizioni generali delle polizze in convenzione con i propri iscritti:

Art. 3 co.5° lettera e) del D.L. 138/2011 conv. in L. 148/2011

“....Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli Enti Previdenziali dei professionisti...”

Il CNAPPC ha elaborato le seguenti **LINEE GUIDA** delle condizioni di polizza che costituiscono la base delle condizioni di negoziazione:

<http://www.awn.it/servizi/convenzione-rc-professionale>



CONVENZIONE RC PROFESSIONALE

Il CNAPPC, in relazione a quanto disposto dall'art. 3 comma 5 della Legge 14 settembre 2011 n. 148 e dell'art. 5 comma 1 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, ha inteso negoziare, nell'interesse degli iscritti agli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori d'Italia, più convenzioni collettive per l'assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale nell'ottica della massima trasparenza e concorrenzialità.

1. AIG Europe Limited ;
2. Rappresentanza generale dei Lloyd's per l'Italia
3. Sindacato Leader ARCH dei Lloyd's

Negli allegati tutte le informazioni necessarie, fornite dalle Compagnie, e le condizioni di polizza.

<https://www.inarcassa.it/site/home/convenzioni/rc-professionale.html>



RC Professionale



Obbligo di **INCARICO PROFESSIONALE** scritto
con pattuizione del **COMPENSO**

IL COMPENSO SPETTANTE AL PROFESSIONISTA È **PATTUITO PER ISCRITTO TRA LE PARTI**
AL MOMENTO DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO, ED È RIMESSO ALLA **LIBERA VOLONTÀ**
DELLE PARTI.

Art. 2233 del Codice Civile - Compenso

Il compenso, **SE** non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, e determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale (ora consiglio dell'Ordine) a cui il professionista appartiene.

In ogni caso la misura del compenso deve essere **ADEGUATA** all'importanza dell'opera e al **decoro della professione**. [...]

Legge di riforma Art. 3 c. 5° del DL 138/2011

“il compenso spettante al professionista è pattuito **PER ISCRITTO** all'atto del conferimento dell'incarico professionale [...];”

Legge n°27/2012 Art. 9 comma 4:

“[...] il professionista deve rendere **noto** al cliente il GRADO DI COMPLESSITÀ dell’incarico, fornendo **tutte le informazioni utili** circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico.... In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un PREVENTIVO DI MASSIMA, deve essere **adeguata** all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le **singole prestazioni tutte le voci di costo**, comprensive di spese, oneri e contributi.”

D.M. n°140 del 20/07/2012 – disp. gen. Art. 1:

“[...] L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti....applica, in difetto di accordo tra le parti, le disposizioni del presente decreto [...]”.

Con la Legge di riforma e il Codice Civile, è in linea il nuovo Codice Deontologico del CNAPPC.
Infatti gli **obblighi di legge sono stati recepiti e meglio espressi dall'art. 24 del Codice Deontologico:**

ART. 24 - CONTRATTI E COMPENSI

- 1. È fatto obbligo da parte del Professionista la definizione del contratto completo di preventivo** del costo delle opere e degli oneri professionali da sottoscrivere dalle parti.
- 2. Il Professionista determina per iscritto nel contratto il compenso professionale, secondo criteri da specificare nel contratto, nel rispetto dell'Art. 2233 Codice civile,** e di ogni altra norma necessaria per lo svolgimento delle predette prestazioni professionali.
- 3. Il Professionista deve definire nel contratto,** preventivamente ed esplicitamente con il Committente, **i criteri di calcolo per il compenso per la propria prestazione, rendendo noto al Committente il grado di complessità dell'incarico,** fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico.....omissis **In ogni caso la misura del compenso,** previamente resa nota al committente in forma scritta, **deve essere adeguata all'importanza dell'opera** e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese oneri e contributi. Il Committente dovrà inoltre essere edotto dal Professionista dell'esistenza delle presenti norme deontologiche.

Obbligo di **INCARICO PROFESSIONALE** scritto
con pattuizione del **COMPENSO**

4. Il Professionista è tenuto a comunicare al Committente per iscritto, ogni variazione del compenso dovuta a cause impreviste ed imprevedibili tali da modificare le originarie pattuizioni dell'incarico.
5. Il Professionista potrà chiedere nel contratto la corresponsione di anticipi parametrati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili nonché di acconti sugli onorari commisurati alla quantità e complessità della prestazione professionale oggetto dell'incarico rispetto alla misura del compenso pattuito.
6. Il Professionista, ove non previste forfettariamente o a percentuale, cura la rendicontazione delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare la nota dettagliata delle spese sostenute e degli acconti ricevuti.
7. **La richiesta di compensi**, di cui ai comma 1° e 3° del presente articolo, **palesamente sottostimati rispetto all'attività svolta, o l'assenza di compensi, viene considerata pratica anticoncorrenziale scorretta e distorsiva** dei normali equilibri di mercato e costituisce grave infrazione disciplinare.
8. **Il Professionista, in caso di mancato pagamento, non può chiedere un compenso maggiore di quello già concordato, salvo che non ne abbia fatto espressa riserva.**

Obbligo di **INCARICO PROFESSIONALE** scritto
con pattuizione del **COMPENSO**

È quindi necessario e **nell'interesse dell'architetto**
e del committente redigere **sempre** un articolato
preventivo delle proprie prestazioni da **concordare**
per iscritto prima di avviare ogni forma di
esecuzione dell'incarico.

Obbligo di **INCARICO PROFESSIONALE** scritto con pattuizione del **COMPENSO**

L'articolo 9 della legge 24 marzo 2012 n. 27, che ha definitivamente abrogato le tariffe professionali, stabilisce che i compensi professionali devono essere pattuiti tra committente e professionista al momento del conferimento dell'incarico.

Il D.M. 140/2012 prevede all' art. 1 che:

“L'assenza di prova del preventivo di massima [...] costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.”

Tuttavia tale compenso non deve ledere il decoro della professione, a tale proposito il CNAPPC ha messo a punto con il CRESME un applicativo per il calcolo dei costi dello studio professionale, In relazione alla prestazione da eseguirsi.

Il sistema è messo a disposizione gratuitamente per tutti gli iscritti al sistema ordinistico nazionale; per utilizzare lo strumento è necessario accedere all'area riservata del sito www.awn.it con i dati della propria casella @awn.it o @archiworld.it.

<http://www.awn.it/servizi/costi-studio-professionale>

È libero il riferimento a qualsiasi metodologia di calcolo, anche tariffe abrogate, se preventivamente concordata tra le parte (circolare Cnappc 34/2012).

INDIVIDUAZIONE DEL COMMITTENTE

Importanza di individuare esattamente il/i committente/i, per valutare preventivamente:

1. La capacità patrimoniale del cliente/i.
2. I diritti e la disponibilità del medesimo in relazione all' oggetto dell'incarico.

Necessità di acquisire documenti di identità e, per le società, anche certificati della C.C.I.A.A.

INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DELL'ARCHITETTO
(PER COMMITTENZA PRIVATA)

L'anno duemila, il giorno del mese di, nello
studio di architettura

tra

* il sig., nato a il,
Codice Fiscale:, residente in, Via,
in proprio/quale legale rappresentante di
con sede in
Partita IVA, come da visura CCIAA che si allega al presente, identificato dal
professionista a mezzo (documento) rilasciato da
(autorità) in data di cui si allega copia,
ricevuta l'informativa e prestato consenso al trattamento dei dati personali ai sensi di legge

CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE
della Federazione Architetti Emilia Romagna

E

* l'Architettonato a il
Codice Fiscale: Partita IVA
residente inVia con Studio Professionale in
Via, n.....
Iscritto all'ALBO DEGLI ARCHITETTI P.P.C DELLA PROVINCIA DI al n°.....

- ☐ in proprio;
- ☐ in rappresentanza della associazione o di gruppo (*) professionale formato da

ART. 1 - NATURA E OGGETTO DELL'INCARICO

Il Committente affida al Professionista, che accetta, l'incarico fiduciario per :
Indicare l'oggetto dell'incarico

.....
.....
.....
.....

ubicato nel comune di prov. catastali
di cui il Committente dichiara d'avere piena e completa disponibilità in merito alle prestazioni professionali oggetto di affidamento.
Il committente si obbliga a fornire all'architetto tutti i documenti e le informazioni utili e necessarie per l'espletamento dell'incarico.

ART. 2 - PRESTAZIONI RICHIESTE AL PROFESSIONISTA

L’incarico professionale prevede le prestazioni elencate nell’Allegato A.

ART. 3 - PARTICOLARITÀ DELL’INCARICO

Nell’**Allegato A** vengono riportate eventuali condizioni particolari
Il committente dichiara di essere stato adeguatamente informato
dall’architetto del grado di complessità dell’incarico; dichiara inoltre
che ogni punto contrassegnato dell’allegato A), è stato oggetto
di compiuta ed esauriente illustrazione da parte del professionista,
il quale ha fornito ogni spiegazione e informazione per la piena
comprensione di quanto ivi riportato. In seguito a ciò, il committente
dichiara quindi di averne accettato il contenuto riconoscendo, al
contempo, che **l’incarico riveste le caratteristiche di cui all’art.
2236 del C.C.**
L’eventuale previsione di spesa complessiva cui le parti si siano
riferite ha carattere indicativo e può essere soggetta ad aumenti in
considerazione dell’ipotesi progettuale scelta.

Allegato A

PRESTAZIONI RICHIESTE AL PROFESSIONISTA				ALLEGATO "A"	
TIPO DI PRESTAZIONE			TIPO DI PRESTAZIONE		
	compresa	esclusa		compresa	esclusa
Rilievo e restituzione grafica	☐	☐	22 Compilazione e coordinamento scheda NIP - Nuovi Insediamenti Produttivi	☐	☐
1 prospetti	☐	☐	23 Richiesta VVF parere preventivo per CPI	☐	☐
Studio di pre-fattibilità edilizia con verifica edilizia ed urbanistica presso Enti e Amministrazioni	☐	☐	Richiesta parere Soprintendenza Beni Architettonici	☐	☐
3 Progetto di massima/definitivo, relazione tecnica, relazione L.13/89	☐	☐	24 Richiesta parere Paesaggistico	☐	☐
Presentazione pratiche comune/titoli abilitativi di legge	☐	☐	25 Studio di valutazione impatto acustico	☐	☐
5 Progetto esecutivo per realizzazione opera	☐	☐	26 Studio di valutazione impatto ambientale	☐	☐
6 Progetto esecutivo impianti - elettrico	☐	☐	27 Misura e contabilità	☐	☐
7 Progetto esecutivo impianti - idrosanitario	☐	☐	28 Direzione artistica	☐	☐
Progetto esecutivo impianti - termico/condizionamento	☐	☐	29 Domanda agevolazioni fiscali	☐	☐
8 Computo metrico/elenco prezzi	☐	☐	30 Pratica Contenimento Energetico	☐	☐
10 redazione di particolari costruttivi	☐	☐	31 Richiesta di Autorizzazione allo scarico	☐	☐
11 Capitolati d'appalto, contratti d'appalto ,	☐	☐	32 Richiesta realizzazione accesso carraio	☐	☐
Direzione lavori, /assistenza al collaudo / liquidazione	☐	☐	33 Richiesta perforazione pozzo	☐	☐
Calcoli strutturali - redazione documentazione DM 14/09/2005 Antisismica	☐	☐	34 Richiesta tombamento canale	☐	☐
Arredabilità e distribuzione impianti tecnologici (Disegni esecutivi della posizione per il tracciamento degli stessi)	☐	☐	35 Compilazione scheda colore	☐	☐
14 Scelta delle finiture e dei materiali quali: rivestimenti, pavimenti, sanitari, tinteggi, serramenti interni/esterni, ecc.	☐	☐	36 Frazionamenti o tipi mappali	☐	☐
15 Assistenza giornaliera/settimanale ai lavori	☐	☐	Pratiche catastali necessarie al censimento delle unità immobiliari di nuova costruzione e/o trasformazione;	☐	☐
16 Presentazione fine lavori e pratica Abitabilità	☐	☐	37 Responsabile dei lavori ex 494/94 D.Lgs.81/08	☐	☐
Scelta Arredamento di commercializzazione corrente, complementi e corpi illuminanti	☐	☐	Coordinamento Sicurezza ex 494/94 D.Lgs.81/08 in fase di Progettazione	☐	☐
18 Disegno di arredamenti su misura di	☐	☐	40 Coordinamento Sicurezza ex 494/94 D.Lgs.81/08 in fase di Esecuzione	☐	☐
20 Rendering - plastici.	☐	☐	41 altre - (specificare)	☐	☐
21 Redazione pratica edilizia variante finale	☐	☐			

ART. 4 - DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Dichiarazione di garanzia del cliente

Il Committente fornisce al Professionista la seguente documentazione per l'espletamento dell'incarico, della quale garantisce la perfetta corrispondenza allo stato di fatto e verità.

- 1 -
- 2 -
- 3 -
- n -

ART. 5 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

IL PROFESSIONISTA È TENUTO A ESEGUIRE E PRODURRE QUANTO NECESSARIO ALL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO CON COMPETENZA, PERIZIA E DILIGENZA e svolgerà l'incarico in piena autonomia tecnica ed organizzativa, SENZA ALCUN VINCOLO DI SUBORDINAZIONE. LO STESSO PROFESSIONISTA POTRÀ AVVALERSI DI CONSULENTI E COLLABORATORI E DI CENTRI DI SERVIZIO E/O DI RICERCA PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO CONFERITO, accertando che non sussistano in capo a questi cause di incompatibilità, in relazione al lavoro da svolgere ed assumendosi ogni responsabilità al riguardo. **Gli onorari e le competenze comunque dovute relative alle prestazioni di consulenti e collaboratori e di centri di servizio e/o di ricerca potranno essere liquidate dal committente previa autorizzazione e sottoscrizione delle specifiche fatture da parte del professionista incaricato.**

Gli onorari e le competenze professionali di consulenti e collaboratori e di centri di servizio e/o di ricerca di cui al presente articolo saranno computati in detrazione a quanto dovuto al professionista incaricato sui singoli acconti e devono quindi essere in essi compresi; in tal senso nulla sarà dovuto da parte del committente oltre a quanto previsto dal presente disciplinare.

Ove intervengano esigenze, normative e/o atti amministrativi in corso di esecuzione della prestazione e/o successivi alla presentazione o consegna degli elaborati, che comportino modifiche all'attività prevista, il professionista è tenuto ad introdurre le necessarie modifiche, ma avrà diritto al compenso per le prestazioni supplementari che le modifiche apportate richiederanno da concordarsi preliminarmente tra le parti. Eventuali copie aggiuntive degli elaborati, richieste dal committente, oltre alla prima copia, con esclusione di schizzi e disegni preparatori, saranno imputate al costo.

ART. 6 - TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Riferimento alle attività degli ART. 1 e 2

Proroghe originariamente previste all' art. 9

L'incarico così come descritto all'art. 1 e 2 verrà sviluppato e completato entro i seguenti termini, salvo cause di forza maggiore.

1. (determinare i termini di ogni livello di prestazione)
2.
- n.

Ai fini dei termini per l'espletamento non vengono quindi considerati i tempi di approvazione riferibili alle attività degli Enti preposti all'emissione di pareri e/o Nulla Osta.

In particolare le parti si danno atto che ogni modifica e/o variante anche di modesta entità comporta ritardi in misura anche imprevedibile, in considerazione dell'avvicinarsi dei lavori.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

I compensi ed il rimborso delle spese per le prestazioni del Professionista inerenti il presente incarico sono determinati per ciascuna prestazione in base allo **schema di parcella Allegato B**, parte integrante del presente disciplinare.

Eventuali modifiche/varianti/aggiunte che si rendessero necessarie e/o che fossero richieste dal committente anche verbalmente, comporteranno il diritto del professionista al corrispondente **onorario supplementare**, da concordarsi fra le parti, o, in mancanza, da determinarsi in proporzione ed in rapporto a quelli **determinati nell'Allegato B**.

In via sussidiaria, per ulteriori attività svolte dal professionista e non previste dal presente contratto, ed in qualunque caso di controversia sulla determinazione del compenso, le parti, trattandosi di incarico privato, si obbligano a determinarlo, anche in sede giudiziale, secondo i criteri.....(possibile anche alla ex L. 143/1949). Il compenso come sopra determinato e/o determinabile, è ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato, adeguato all'importanza dell'opera, soddisfacente per l'incarico conferito e liberamente determinato.

Il compenso complessivo da corrispondere al Professionista ammonta pertanto a € _____,___ (diconsi Euro in lettere), oltre all'I.V.A. ed al contributo di Inarcassa nella misura di legge. In alternativa:

Le parti concordano che il compenso sia calcolato sulla base del tempo dedicato dall'architetto in base alla tariffa professionale oraria, che nella specie viene concordemente determinata in €

ART. 8 - PAGAMENTI

Il Committente riconosce al Professionista l'importo di € _____ quale anticipo sull'ammontare presumibile delle spese da sostenere.

L'onorario e i compensi di cui all'art. 7 del presente disciplinare saranno corrisposti su semplice richiesta, previa presentazione di nota pro forma, come segue *:

(*modificare le parti di seguito come si reputa opportuno)

acconto pari al ____% alla firma del presente disciplinare € _____;

acconto pari al ____% alla presentazione del € _____;

acconto pari al ____% alla presentazione del € _____;

direzione Lavori :

saldo entro _____ giorni dalla presentazione della nota finale € _____.

Le parti concordano che il compenso sia calcolato sulla base del tempo dedicato dall'architetto in base alla tariffa professionale oraria, che nella specie viene concordemente determinata in €

ART. 9 - PROROGHE, PENALI, INTERESSI, RECESSO, SOSPENSIONE RISOLUZIONE

Nell'eventualità di ritardi nell'espletamento dell'incarico **per cause non imputabili al Professionista, il Committente concederà proroghe** all'espletamento dell'incarico fino alla cessazione della causa impeditiva.

QUALORA IL PROFESSIONISTA NON OTTEMPERASSE all'espletamento dell'incarico e/o **alle prescrizioni** contenute nella presente convenzione **IL COMMITTENTE PROCEDERÀ IMMEDIATAMENTE CON REGOLARE NOTA SCRITTA** affinché il Professionista si possa **uniformare alle prescrizioni**. Nel caso di risoluzione per inadempimento, il Committente è tenuto a rimborsare al Professionista le spese sostenute ed a liquidare il compenso per l'opera svolta. **Nel caso in cui l'incarico professionale dovesse essere sospeso e/o interrotto in via definitiva, per cause non imputabili al Professionista incaricato**, allo stesso verrà inoltre corrisposto a titolo di piena e definitiva tacitazione di ogni prestazione, spesa ed onere accessorio, oltre al compenso relativo all'attività svolta, il compenso previsto per l'intera fase rimasta interrotta, oltre ad una maggiorazione pari al 25% degli onorari maturati (oppure, in alternativa: 12,5% del compenso complessivo). Tale penale è stata determinata tenendo conto delle spese generali di organizzazione e gestione dello studio. Tra le cause di sospensione motivata da parte del Professionista si riporta, ad es., l'interruzione dell'attività di DL per conduzione del cantiere da parte dell'impresa contraria alle prescrizioni o in contrasto con le norme. **Il mancato pagamento degli acconti** richiesti a norma del precedente art. 8, o la mancata rifusione delle spese anticipate dall'architetto, **costituiscono causa di risoluzione del presente contratto**. In caso di mancato pagamento o di ritardo anche di una sola rata, o di qualsiasi difficoltà e/o ritardo di adempimento delle obbligazioni assunte, anche nei confronti di terzi, l'architetto, salvo il diritto agli interessi ex D.Lgs. 231/2002, potrà ritenere il Committente decaduto dal beneficio del termine per le scadenze successive, e le prestazioni dedotte non ancora eseguite, potranno essere rifiutate dal professionista finché il committente non avrà interamente pagato quanto gli spetta.

ART. 10 - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

IL COMMITTENTE SI OBBLIGA A NON IMPARTIRE ALCUN ORDINE O DISPOSIZIONE ALL'IMPRESA, e/o a qualunque artigiano/maestranze incaricati dell'esecuzione delle opere, IN CONTRASTO CON IL PROGETTO E/O CON LE DIRETTIVE EVENTUALMENTE IMPARTITE DALL'ARCHITETTO.
L'EVENTUALE VIOLAZIONE di tale obbligo da parte del committente **COSTITUISCE GRAVE INADEMPIMENTO** e comporta la sua responsabilità per ogni vizio e/o difformità dell'opera imputabile a tali eventuali violazioni, salva la risoluzione del contratto per colpa ed inadempimento del committente stesso.

In deroga all'art. 1669 c.c., **reclami/contestazioni per eventuale inadempimento del professionista** in relazione a difformità, vizi, ritardi o altro, debbono essere proposti all'architetto **esclusivamente per iscritto, con DENUNCIA SPECIFICA E DETTAGLIATA entro il termine massimo di quaranta giorni dalla scoperta**, a pena di decadenza. La relativa azione si prescrive in un anno dalla denuncia.

Nessun reclamo/contestazione potrà essere fatto valere, neppure in via di eccezione, se non avrà avuto luogo il regolare pagamento del compenso dell'attività alla quale il reclamo si riferisce.

ART. 11 - RAPPRESENTANZA (nel caso d'incarico a più professionisti)

L'incarico è subordinato alle condizioni del presente accordo ed è dal Committente affidato e dai professionisti accettato, rispondendo, ovviamente, ciascuno per la parte di specifica competenza.

Allo scopo della maggiore regolarità e speditezza dei rapporti tra le parti, i professionisti incaricati nominano un Capogruppo delegato a rappresentarli.

Il domicilio del Capogruppo progettista sarà considerato come domicilio legale del gruppo/società.

Al Capogruppo spetta una quota aggiuntiva dell'onorario pari al 0.10 % dell'importo delle opere progettate a compenso della funzione svolta di coordinamento.

Il Committente resta estraneo a qualsiasi rapporto che i professionisti stabiliranno o potranno stabilire nei loro propri riguardi, salvi i diritti ad essa spettanti per la solidarietà dell'incarico. Il Capogruppo riceve espressamente il mandato di rappresentanza, in nome e per conti di tutti i professionisti incaricati, di svolgere trattative, concludere accordi, ricevere disposizioni, firmare atti, ecc., considerato per dato e fermo quanto egli farà senza bisogno di ratificare, ma salvo, ove occorra, l'approvazione del Committente.

Articolo auspicabile in caso di affidamento a raggruppamenti spontanei, società professionali / interprofessionali.

ART. 12 - DIRITTI D'AUTORE

La proprietà intellettuale ed i relativi diritti d'autore nel progetto sono riservati all'Architetto, anche dopo il saldo degli onorari da parte del Committente, a norma degli artt. 2575, 2576, 2577, 2578 del Codice Civile, della legge sul diritto d'autore, ai sensi della legge 633/41 e della legge 306/77 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 11 L. 143/49.

L'Architetto ha diritto di pubblicare tipi e fotografie dell'opera di cui è autore; e il committente, per sé, eredi ed aventi causa, rilascia fin da ora il proprio consenso alla pubblicazione, rinunciando ad ogni corrispettivo e/o indennità, **fermo restando** in ogni caso, **il dovere** del Professionista di garantire al Committente l'assoluta **riservatezza** dei dati relativi alla proprietà e alla ubicazione dell'intervento che non saranno in alcun modo resi noti, fatta salva esplicita autorizzazione del Committente. Il Committente che intendesse rendere pubblica l'opera progettata dall'architetto è tenuto a citare il nome del progettista, salvo diversa disposizione dello stesso.

ART. 13 - POLIZZA ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

Il Committente dichiara di essere stato informato dal professionista, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 137/2012, che a tutela del cliente è operativa la polizza assicurativa professionale N.
....., stipulata con la Assicurazione, per danni
provocati dall'esercizio dell'attività professionale con massimale di €
.....

ART. 14 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di controversia le parti si obbligano a richiedere preventivamente all'Ordine degli Architetti della Provincia di, parere di congruità della parcella e giudizio tecnico di rispondenza alle prestazioni eseguite, e concordano che il parere-giudizio dell'Ordine è vincolante per la definizione della controversia e costituisce condizione di procedibilità per l'attivazione di qualunque contenzioso anche in via di mediazione.

Le controversie aventi per oggetto la sussistenza e l'entità di eventuali responsabilità professionali dell'architetto, e il conseguente eventuale accertamento di vizi, e/o difetti, difformità, ritardi e danni, sono devolute, in via esclusiva, all'organizzazione di mediazione istituzionale di
.....

Per qualunque altra controversia, è competente il Foro di con esclusione di qualunque altro foro.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente disciplinare si fa riferimento a quanto previsto dal Codice Civile artt. 2222 e successivi nonché altre disposizioni di legge che risultino applicabili.

Si dà atto che il presente disciplinare, redatto in duplice copia, sarà oggetto di registrazione esclusivamente in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

....., lì

CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE
della Federazione Architetti Emilia Romagna

IL COMMITTENTE

Il Committente dichiara sotto la propria responsabilità che l’incarico oggetto del presente disciplinare non è stato in precedenza affidato a soggetti o organismi professionali, ovvero che eventuali precedenti sono stati regolarmente risolti. Dichiara inoltre di aver ricevuto prima della firma, copia integrale del presente documento, composto di n° facciate, di averlo ben esaminato e compreso, e di averne discusso con il professionista ogni clausola e condizione

IL PROFESSIONISTA

Il Professionista accettando l’incarico dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l’espletamento del proprio mandato professionale.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., e del D.Lgs. 206 del 6.9.2005 e succ. mod., il committente, approva espressamente e specificamente, i seguenti articoli del disciplinare di incarico previa discussione e trattativa di ognuno: **art.6)** - termini per l’espletamento dell’incarico; - **art.7)** – Determinazione del compenso ai sensi dell’allegato B) e della T.P. ex L. 143/1949 e succ.mod; - **art. 9)** proroghe, penali, interessi, decadenza dal beneficio termini, recesso, sospensione e risoluzione; - **art.10)** reclami – contestazioni – decadenza - clausola solve et repete; - **art.14)** controversie e foro competente

....., lì

IL COMMITTENTE

IL PROFESSIONISTA

CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE
della Federazione Architetti Emilia Romagna

ALLEGATO A: Elenco delle prestazioni oggetto del presente incarico

ALLEGATO B: Calcolo degli onorari e spese (schema di parcella)

ALLEGATO C: Informativa Privacy e normativa antiriciclaggio.

N.B.: LA PRESENTE LETTERA D'INCARICO COSTITUISCE UNA MERA BOZZA E DOVRÀ OVVIAMENTE ESSERE ADATTATA ALLE DIVERSE E PARTICOLARI ESIGENZE.

CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE della Federazione Architetti Emilia Romagna

DAL 25 MAGGIO 2018 IN TUTTI GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA È IN VIGORE **GDPR – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION**, IL REGOLAMENTO UE 2016/679 SUL TRATTAMENTO E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AL QUALE ANCHE I PROFESSIONISTI HANNO L'OBBLIGO DI UNIFORMARSI.

INFORMATIVA PRIVACY: ALLEGATO C

<https://www.oato.it/2018/05/17/gdpr-alle-porte/>

fac simile lettera al cliente da professionista singolo

fac simile lettera al cliente da studio associato – STP

INFORMATIVA PRIVACY: ALLEGATO C - **PROFESSIONISTA SINGOLO**

Oggetto: Trattamento dati personali: incarico professionale relativo a.....

La informo che i dati personali forniti in sede di conferimento dell'incarico professionale in oggetto rientrano nella categoria dei dati personali comuni e sono finalizzati esclusivamente e unicamente all'esecuzione di detto incarico, e saranno custoditi presso il mio studio con sede in alla via n.

Il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati personali è il sottoscritto (domicilio/sede, dati di contatto telefono, e mail, ecc.).

Sono state messe in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio con sistemi di autenticazione; sistemi di protezione (antivirus e firewall), sistemi di copiatura e conservazione di archivi elettronici, e sistemi informatici per ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico.

Il trattamento dei dati, che avrà per oggetto l'adempimento degli obblighi contabili, fiscali e previdenziali a seguito di fatture emesse a seguito del predetto incarico, avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità e nel rispetto delle sopraelencate misure di sicurezza, presso lo studio sito in in via

al n., mio consulente fiscale; la informiamo altresì che miei collaboratori potranno venire a conoscenza dei dati in oggetto.

CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE
della Federazione Architetti Emilia Romagna

INFORMATIVA PRIVACY: ALLEGATO C - **PROFESSIONISTA SINGOLO**

Resta inteso che i dati in nostro possesso potranno essere comunicati ai soggetti pubblici interessati (enti previdenziali ed assistenziali, uffici finanziari, uffici comunali, ecc.).

Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento della nostra attività professionale e la loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di adempiere esattamente agli obblighi di legge nonché quelli discendenti dall'incarico professionale in oggetto.

I dati personali da Lei forniti verranno conservati per il periodo temporale legato allo svolgimento dell'incarico professionale nonché agli obblighi di legge (contabili, fiscali e previdenziali) connessi all'espletamento dell'incarico. Le sono, comunque, riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al trattamento; alla portabilità dei dati; di revocare il consenso; di proporre reclamo all'autorità di controllo. Nella eventualità di violazione dei dati personali (violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati) ci si atterrà a quanto prescritto dall'art. 33 del Regolamento UE 2016/679.

L'occasione è gradita per inviarLe i migliori saluti.

(arch.)

Per ricevuta:

INFORMATIVA PRIVACY: ALLEGATO C - **STUDIO ASSOCIATO - STP**

Oggetto: Trattamento dati personali: incarico professionale relativo a

La informo che i dati personali forniti in sede di conferimento dell'incarico professionale in oggetto rientrano nella categoria dei dati personali comuni e sono finalizzati esclusivamente e unicamente all'esecuzione di detto incarico, e saranno custoditi presso lo studio, con sede legale in alla via n.

Il titolare del trattamento dei dati personali è - *ad esempio* il titolare dello studio (domicilio/sede, dati di contatto telefono, e mail, ecc.). Il responsabile del trattamento dei dati personali è (nome e cognome /ragione sociale/denominazione, domicilio/sede, telefono, e mail, ecc.). Il Titolare e il Responsabile del trattamento, anche ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE 2016/679, hanno messo in atto misure tecniche ed organizzative all'interno dello studio adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio con sistemi di autenticazione; sistemi di autorizzazione; sistemi di protezione (antivirus e firewall), sistemi di copiatura e conservazione di archivi elettronici, e sistemi informatici per ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico. Il trattamento dei dati, che avrà per oggetto l'adempimento degli obblighi contabili, fiscali e previdenziali a seguito di fatture emesse dal nostro studio a seguito del predetto incarico, avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità e nel rispetto delle sopraelencate misure di sicurezza, presso lo studio sito in in via al n., nostro consulente fiscale; la informiamo altresì che il personale e i collaboratori del nostro studio potranno venire a conoscenza dei dati in oggetto.

CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE
della Federazione Architetti Emilia Romagna

INFORMATIVA PRIVACY: ALLEGATO C - **STUDIO ASSOCIATO - STP**

Oggetto: Trattamento dati personali: incarico professionale relativo a

Resta inteso che i dati in nostro possesso potranno essere comunicati ai soggetti pubblici interessati (enti previdenziali ed assistenziali, uffici finanziari, uffici comunali, ecc.).

Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento della nostra attività professionale e la loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di adempiere esattamente agli obblighi di legge nonché quelli discendenti dall'incarico professionale in oggetto. I dati personali da Lei forniti verranno conservati per il periodo temporale legato allo svolgimento dell'incarico professionale nonché agli obblighi di legge (contabili, fiscali e previdenziali) connessi all'espletamento dell'incarico. Le sono, comunque, riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al trattamento; alla portabilità dei dati; di revocare il consenso; di proporre reclamo all'autorità di controllo. Nella eventualità di violazione dei dati personali (violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati) ci si atterrà a quanto prescritto dall'art. 33 del Regolamento UE 2016/679.

L'occasione è gradita per inviarLe i migliori saluti.

(arch.)

Per ricevuta:

- **Codice Civile** Artt. 1176, 1218, 2233, 2232, 2236, 2226
- **D.L. 138** del 13/08/2011 conv. in **L. 148** del 14/09/2011 - Art. 3 co. 5°
- **L. n° 27** del 24/03/2012 - Art. 9
- **D.P.R. 137** del 07/08/2012 - RIFORMA DELLE PROFESSIONI
- **D.M. n° 140** del 20/07/2012
- **D.M. n° 143** del 31/10/2013
- **Codice Deontologico CNAPPC** in vigore dal 01/01/2014

RESPONSABILITÀ DEL PROGETTISTA

ART. 2236 C.C._responsabilità del prestatore d'opera.

Cass. civ. Sez.III, 28-10-1994, n. 8904_rovina e difetti di cose immobili.

Cass. civ. Sez.II, 23-04-2002, n. 5928_obbligo diligenza.

Cass. civ. Sez.II, 29-09-2003, n. 1294_obbligazione di mezzi e di risultato.

Tribunale Bari, 08-02-2006_responsabilità per errata interpretazione di norme legislative e regolamentari.

Cass. civ. Sez.II, 18-06-2014, n. 13882_responsabilità extracontrattuale.

RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE LAVORI

Cass. civ. Sez.II, 19-06-1996, n. 5632_responsabilità per errate istruzioni.

Cassazione Civile, sez. II, 30 gennaio 2003, n. 1513_responsabilità per violazione di confini e distanze.

Cass. civ. Sez.II, 29-09-2003, n. 1294_obbligazione di mezzi e di risultato.

Sent. n°1631/2007 Cass. civ.

Cass. civ. Sez.II, 24-07-2007, n. 16361_responsabilità per i materiali.

Corte dei Conti, reg. Sicilia, sez. giurisdizi., 29-07-2008, n. 2122_responsabilità per le variazioni dell'opera.

Cass. civ. Sez.II, 24-04-2008, n. 10728_responsabilità del D.L. negli appalti privati.

Cass. civ. Sez.III, 13-01-2009, n. 462_responsabilità nei confronti di terzi.

Cass. civ. Sez.III, 20-03-2012, n. 4398 Conforme Cass. civ. Sez. II, 24-04-2008, n. 10728_“diligentia quam in concreto”.

Cass. pen. Sez.V, 11-05-2012, n. 39513_responsabilità del proprietario dell'immobile e del direttore dei lavori per il falso certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Cass. Civ. sentenza del 21/09/2016, n. 18521_responsabilità solidale del D.L..

Cass. Civ. sezione II 18285/2016_limiti della responsabilità del direttore dei lavori.

RESPONSABILITÀ DEL PROGETTISTA

RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA TECNICO QUALE AUSILIARIO DEL GIUDICE

Art. 64 CO: 2 c.p.c.: RESPONSABILITÀ DEL CONSULENTE

Cass. pen. Sez.VI, 05-02-2007, n. 14101_reato di falsa perizia.

RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Cass. civ. Sez.II, 23-06-2014, n. 14220_responsabilità per materiale fornito dal committente.

RESPONSABILITÀ PENALE

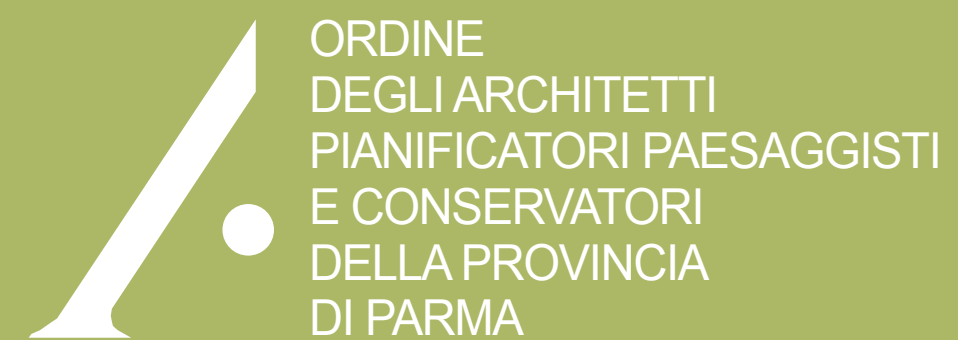
Art. 359 c.p. persone esercenti un **servizio di pubblica necessità**.

Art. 481 c.p. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un **servizio di pubblica necessità**.

Art. 120 bis L.P. 22/1991 Responsabilità del **progettista** per gli interventi soggetti a denuncia di inizio attività.

Art. 29 CO. III T.U. 380/2001 Responsabilità del **titolare del permesso di costruire** del **committente**, del **costruttore** e del **direttore dei lavori**, nonché anche del **progettista** per le opere subordinate a denuncia di inizio attività.

Art. 120 CO. II L.P. 22/1991



ORDINE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI
E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA
DI PARMA

**SUPERBONUS
110%**

**IL RUOLO DEL
PROFESSIONISTA**

FINE

ARCH. ROBERTO RICCI

Presidente dell'Ordine degli ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI della Provincia di Rimini



ordine degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori
della provincia di rimini